



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

**Determinazione del Direttore del Servizio Amministrazione Personale n. 109 del 3 FEB. 2015**

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.  
Operatore Tecnico, Sig. Pireddu Santino.

**- 3 FEB. 2015**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore della S.C. Servizio Amministrazione Personale**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 1 del 07/01/2015, con la quale il Direttore Generale f.f. ha assegnato l'incarico di facente funzioni di Direttore della S.C. Servizio del Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Premesso** che, con istanza pervenuta il 28/01/2015, il dipendente, Sig. Pireddu Santino, Operatore Tecnico, chiede il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, per il periodo dal 02/02/2015 al 22/02/2015, per assistenza al coniuge (C.M.L., nato il 13/07/1961), riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92, dalla competente Commissione Medico Legale della ASL n. 8 di Cagliari, come da documentazione agli atti di questo Servizio;
- Atteso** che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, così come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
- Atteso** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n. 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;
- Precisato** che i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:
- 1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92), accertata dalla Commissione Medico Legale Competente e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
  - 2) che il richiedente conviva con la persona da assistere
  - 3) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, salvo che, come nel caso di specie, venga richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente al dipendente, Sig. Pireddu Santino, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- Considerato** che sussistono i presupposti affinché al Sig. Pireddu Santino venga concesso il congedo;
- Visto** il parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Manutenzioni, a margine della istanza di cui sopra;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

Segue determinazione n. 109 del - 3 FEB. 2015

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di accogliere l'istanza del dipendente, Sig. Pireddu Santino, e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per il periodo dal 02/02/2015 al 22/02/2015, per un totale di giorni 21;
2. di dare atto:
  - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
  - che al 01/02/2015 risultano usufruiti gg. 65 complessivi;
  - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002);
  - che il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 47.351,00, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
  - che i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare Inpdap n. 11/2001 e circolare n. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore  
S.C. Servizio Amministrazione Personale  
Dott. Maurizio Calamida

Uff. Giuridico Resp. GL/Floris  
Ass. Amm. Dott. Luca Caschili